



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 369/16/CONS**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI  
DELLA TESTATA GIORNALISTICA ONLINE “QUI COSENZA”  
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ART. 7  
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 28 luglio 2016;

VISTO l’art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*” e, in particolare, l’art. 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante “*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*”;

VISTA la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante “*Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali*”;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante “*Elezione diretta del sindaco, del Presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 8 aprile 2016, con il quale sono state fissate per il giorno 5 giugno 2016 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, e per il giorno 19 giugno 2016 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 137/16/CONS, del 19 aprile 2016, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016*”



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la nota prot. 21521 del 23 maggio 2016 con la quale la struttura di supporto al Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria, al tempo vacante, ha trasmesso la documentazione istruttoria relativa al procedimento avviato nei confronti della testata giornalistica *online* “*Qui Cosenza*”, per la presunta violazione dell’art. 7 della legge n. 28 del 2000, con riferimento alla pubblicazione di messaggi politici elettorali;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 20 maggio 2016 con la quale la testata giornalistica *online* “*Qui Cosenza*” ha inviato al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati, rilevando, in sintesi, che il banner pubblicato consente al candidato di avvalersi delle forme di messaggio politico elettorale previste dalla legge n. 28/2000, che altrimenti non troverebbe applicazione per le testate *web*; inoltre segnalava che altri editori pubblicano simili messaggi e non sono mai state ricevute contestazioni analoghe a quella inoltrata alla testata “*Qui Cosenza*”;

PRESA VISIONE del messaggio politico elettorale, allegato come copia della schermata del quotidiano *online*, alla documentazione istruttoria, relativo al candidato Sindaco Mario Occhiuto, pubblicato in data 16, 19 e 23 maggio, nel quale accanto all’immagine del candidato, appare la scritta “*Una città che ci ha reso orgogliosi*”, sotto il nome del candidato Mario Occhiuto, e le diciture “*elezioni amministrative Cosenza 2016*”, “*Il tuo sindaco*”, “*messaggio elettorale politico a pagamento*”;

CONSIDERATO che l’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, possono diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali. Tali messaggi sono tipizzati, nel loro contenuto dal comma 2 del medesimo articolo che reca: “*2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale: a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati; c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.*”;

CONSIDERATO che la lettera b) fa riferimento *alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati*, favorendo la funzione informativa attribuita alle testate, fermo restando il rispetto della parità di accesso;

RILEVATO che, il messaggio politico elettorale in parola è stato diffuso nel periodo di applicazione della normativa di *par condicio*;

CONSIDERATO che la *ratio* della norma risiede nella esigenza di assicurare a tutte le forze politiche in competizione parità di accesso a questa forma di messaggi che sono strumenti attraverso i quali veicolare i contenuti tipizzati nel medesimo art. 7, prevedendo che il messaggio deve essere sempre riconoscibile come tale attraverso l’indicazione del committente e l’indicazione messaggio politico elettorale;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RILEVATO che i messaggi elettorali pubblicati dalla testata “*Qui Cosenza*” recano la dicitura “*messaggio elettorale*” ed è agevole individuare il soggetto politico committente, come prescritto dall’art. 21 della delibera n. 137/16/CONS;

RILEVATO, inoltre, che non sono pervenute denunce o segnalazioni relative a presunte violazioni delle disposizioni recate dall’art. 7 della legge n. 28 del 2000 da parte di soggetti politici;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

### **DELIBERA**

l’archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è trasmessa a testata giornalistica “*Qui Cosenza*”, al Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria ed è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 28 luglio 2016

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi